



LEGA PRO

COMUNICATO N. 90/DIV – 14 APRILE 2026

90/483

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 10, 11 E 12 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10, 11 e 12 Aprile 2026

17^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	LECCO	0-2
CITTADELLA	TRENTO	1-3
INTER U23	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-1
L.R. VICENZA	NOVARA	3-1
LUMEZZANE	UNION BRESCIA	1-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	ALBINOLEFFE	3-0
PERGOLETTESE	VIRTUS VERONA	2-2
TRIESTINA	GIANA ERMINIO	2-0

GIRONE B

AREZZO	LIVORNO	2-0
CAMPOBASSO	BRA	0-0
FORLÌ	ASCOLI	0-3
GUBBIO	PIANESE	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	GUIDONIA MONTECELIO	1-0
PINETO	TORRES	0-0
PONTERA	RAVENNA	0-1
TERNANA	PERUGIA	2-2
VIS PESARO	CARPI	3-0
RIPOSA: SAMBENEDETTES		

GIRONE C

ATALANTA U23	MONOPOLI	2-0
CASERTANA	AUDACE CERIGNOLA	4-1
FOGGIA	SIRACUSA	1-1
LATINA	CASARANO	1-2
POTENZA	SORRENTO	3-0
TEAM ALTAMURA	GIUGLIANO	1-1
TRAPANI	SALERNITANA	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



“GARE DEL 10, 11 E 12 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

FOGGIA

A) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione (di circa 30 * 1 metri) non autorizzato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori consistiti nell'aver lanciato:

1. al 49° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale ed entrambe le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, un petardo di notevole potenza lanciato dalla Curva Nord sul terreno di gioco in prossimità della linea di fondo, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca delle condotte sub B, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che, con riferimento alle condotte sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° e al 66° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 41° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, lanciato, durante la gara, complessivamente diciotto bicchieri di plastica (di cui cinque contenenti liquido) e tre bottigliette di Caffè Borghetti da 3 cl nel recinto di gioco e precisamente:

1. al 22° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido in direzione della panchina avversaria che cadeva sul lato sinistro della stessa;
2. al 27° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido nelle vicinanze degli Steward;
3. al 29° minuto del primo tempo una bottiglietta di Caffè Borghetti in direzione dell'area tecnica della panchina avversaria;
4. al 30° e 46° minuto del primo tempo due bicchieri contenenti liquido nel recinto di gioco;
5. al 18° minuto del secondo tempo un bicchiere contenente liquido verso la parte alta della panchina occupata dai sanitari della Croce Rossa, per poi cadere a bordo campo a pochi metri dalla linea laterale.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

ALCIONE MILANO per avere due propri tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 200,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (circa la totalità dei 266 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Supporter, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 302 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 MAGGIO 2026**

VOLUME LUIGI (TRAPANI)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:

1. protestava platealmente, proferendo frasi offensive nei loro confronti per contestarne l'operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima di lasciare il terreno di gioco, reiterava il proprio comportamento, pronunciando ulteriori frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale e del IV Ufficiale.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. (dosimetria della sanzione che tiene conto della qualifica di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. VOLUME LUIGI, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 MAGGIO 2026**

GARGIULO ALFONSO (SORRENTO)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva dall'area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti, per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUBILINI DAVIDE

(ALCIONE MILANO)

per aver, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante fosse stato invitato a rimanere seduto, si alzava più volte dalla panchina uscendo dall'area tecnica e, con fare provocatorio, mentre gli ufficiali di gara erano impegnati nella revisione, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ARONICA SALVATORE

(TRAPANI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica ed entrava nell'area di revisione, guardando lo schermo e disturbando, con la sua presenza, la revisione in corso

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE

(GIUGLIANO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

OLIVI SAMUELE

(NOVARA)

per avere, al 51° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CREMONESI MICHELE

(PERGOLETTESE)

per avere, al 23° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

IORI MANUEL

(CITTADELLA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SCIACCA WILLIAM (TORRES)

per avere, 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, proferiva parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva dall'area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti, per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMASELLI GIACOMO (LATINA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

MIRANDA KEVIN PARIDE (TRENTO)

per avere, all'8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)

IDDA RICCARDO (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TOSCANO MARCO (CASERTANA)

LAMBRUGHİ ALESSANDRO (PERGOLETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
GAMBALE DIEGO	(AUDACE CERIGNOLA)
PREVITALI NICOLAS	(GIANA ERMINIO)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
KOSIJER SIMONE	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MARCHESI FEDERICO	(LIVORNO)
GUARNERI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCONI MICHELE	(ALCIONE MILANO)
CORRADINI GIOVANNI	(ASCOLI)
BRAMBILLA ALESSIO	(BRA)
RENZETTI DAVIDE	(BRA)
FARINELLI NICOLA	(FORLÌ)
TROMBETTA MICHELE	(FORLÌ)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
D'AVINO LUIGI	(GIUGLIANO)
SCAGLIA FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
FABRIZI LUCA	(PIANESE)
SIMEONI LUCA	(PIANESE)
CAPOMAGGIO THIAGO	(SIRACUSA)
IOB SIMONE	(SIRACUSA)
CURCIO ALESSIO	(TEAM ALTAMURA)
ORTISI PASQUALINO	(TRAPANI)
SANGALLI MATTIA RONALD	(TRENTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
------------------	-------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)

PODDA LORENZO	(GUBBIO)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(PERUGIA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
NICOLETTI MANUEL	(ASCOLI)
ALBERTINI ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
POSTIGLIONE NICCOLO	(PINETO)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE	(SALERNITANA)
CRIMI MARCO	(TEAM ALTAMURA)
MARCOLINI DIEGO	(TRAPANI)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LANZI JACOPO	(ALCIONE MILANO)
IDELE JAVISON OSARUMW	(ATALANTA U23)
STEFFANONI FEDERICO	(ATALANTA U23)
BALDINI ENRICO	(BRA)
MARTINO PIETRO	(CASERTANA)
GHIRARDELLO TOMMASO	(GUBBIO)
MASTROPIETRO FEDERICO	(GUBBIO)
DAVID ANTONIO	(INTER U23)
CAFERRI LORENZO	(L.R. VICENZA)
BONAITI STEFANO	(LECCO)
BORDO LORENZO	(MONOPOLI)
PADALINO ANDREA	(PERGOLETTESE)
CALAPAI LUCA	(PERUGIA)
VERRE VALERIO	(PERUGIA)
CAPEZZI LEONARDO	(SORRENTO)
PELLEGRINI JACOPO	(TRENTO)
DE MARIA VINCENT	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORDINI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
BOCCIA SALVATORE	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CASTELLI DAVIDE	(CITTADELLA)
CARRARO FEDERICO	(GUBBIO)
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU	(GUIDONIA MONTECELIO)
RIZZO MATTIA	(LECCO)
GALLEA BEIDI FRANCESCO	(LUMEZZANE)
MANCINI SASHA SAM VALEN	(LUMEZZANE)
VIGLIOTTI GIANLUCA	(PINETO)
LUNGHY ALBERTO	(TORRES)
ZAMBATARO EYOB	(TORRES)
GORI STEFANO	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATTIOLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILANI LORENZO	(BRA)
CASTORRI GIANMARCO	(FOGGIA)
CAMPORESE MICHELE	(LIVORNO)
BARLOCCO SERGIO	(TRENTO)
RIGIONE MICHELE	(TRENTO)
GNINGUE OMAR	(TRIESTINA)
CERNIGOI IACOPO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 14 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani